

Decreto Ministeriale 9 ottobre 1978

DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE RELATIVI ALLO STATO DI CONSERVAZIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 2 LUGLIO 1978, N. 392

(Omissis)

Art. 2 - Elementi propri dell'unità immobiliare

(Omissis)

Art. 6 - Impianto di riscaldamento

L'impianto di riscaldamento dell'alloggio si considera in condizioni scadenti quando sia presente anche una sola delle carenze di cui ai seguenti punti a) e b):

- a) negli immobili classificati A1, A2 e A7 le fonti fisse di riscaldamento non siano presenti in almeno due terzi dei vani abitabili di cui l'alloggio è costituito, escluso il vano adibito a cucina;
- b) le tubature o le altre componenti dell'impianto interne all'alloggio presentino perdite o carenze funzionali che non consentano un uso idoneo dell'impianto stesso in almeno due terzi dei vani abitabili.

(Omissis)